

Legge regionale 30 dicembre 2002 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002.

Art. 2

(Disposizioni in materia di personale)

1. In sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le assunzioni di personale dalle liste di collocamento e il ricorso all'istituto del lavoro interinale per le finalità di cui all'articolo 9, lettere dalla a) alla h), del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale riferito al quadriennio 1994-1997, area non dirigenziale, possono avvenire, in relazione alle esigenze degli uffici, con riferimento alla categoria corrispondente alla qualifica già rivestita dal dipendente sostituito o di cui si compensa la minor presenza in servizio, secondo le equiparazioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 20/2002.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), al personale già in servizio presso le Aziende di promozione turistica (APT), cessato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono a carico della Regione; sono altresì a carico della Regione gli oneri derivanti dall'attribuzione degli aumenti contrattuali al medesimo personale, titolare del diritto alla pensione differita.

3. Gli oneri derivanti dalle riliquidazioni delle indennità di buonuscita in favore del personale delle ex APT cessato nell'arco del quadriennio contrattuale 1998-2001, sono a carico della Regione.

4. Per fronteggiare le esigenze operative della Direzione regionale dell'ambiente inerenti la mappatura del rischio idrogeologico, il personale che ha prestato servizio presso la Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 267/1998, può essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore a due anni, nella categoria C, posizione C1; al personale si applicano le disposizioni normative e contrattuali

concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, in quanto compatibili con la natura del contratto a termine.

5. In sede di definitiva collocazione del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 20/2002, da attuarsi mediante la contrattazione integrativa di ente, sono individuate opportune soluzioni per il personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 641/1978), inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all'articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839).

6. All'articolo 3 della legge regionale 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980, e successive modifiche, e dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, e successive modifiche, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale; l'inquadramento si consegue nell'ambito di procedure selettive pubbliche per esami, nei limiti dei posti riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero in servizio ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).>>;

b) i commi 9 e 10 sono abrogati.

7.

(ABROGATO)

(6)

8.

(ABROGATO)

(7)

9. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 20/2002 è abrogato.

10. All'articolo 13 della legge regionale 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<Il personale assunto>> sono aggiunte le parole <<mediante procedure selettive pubbliche>>;

b) al comma 2, le parole da <<, previo superamento>> a <<selettive pubbliche>> sono soppresse.

11. Gli articoli 16 e 19 della legge regionale 20/2002 sono abrogati.

12.

(ABROGATO)

(8)

13.

(ABROGATO)

(9)

14. Nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non opera la disposizione di cui all'articolo 144, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

(2)

14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi per i quali sussiste la contribuzione di cui all'articolo 148, primo comma, della legge regionale

53/1981.

(3)(5)

15. Al fine di assicurare il regolare funzionamento della struttura di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), la funzione di capo servizio è attribuita al personale in servizio alla data del 30 novembre 2002 presso la struttura, con la qualifica di redattore ai sensi del vigente contratto di lavoro giornalistico e con una anzianità di servizio non inferiore a ventiquattro mesi.

16.

(ABROGATO)

(1)(4)

17. In relazione alla prima collocazione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari nel sistema di classificazione del personale regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20/2002, detto personale continua ad operare presso le segreterie medesime sino al termine dell'ottava legislatura anche in deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 20/2002.

18. Fino al termine dell'ottava legislatura il finanziamento sostitutivo, così come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62 (Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"), viene definito con i medesimi parametri previsti antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 20/2002.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 fanno rispettivamente carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 52.2.4.1.2 - capitolo 554;

b) U.P.B. 52.4.4.1.686 - capitolo 600.

20. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Note:

1 Abrogato il comma 16, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.

2 Comma 14 interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 8/2005

3 Comma 14 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2005

4 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al comma 16 cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

5 Comma 14 bis sostituito da art. 10, comma 44, L. R. 14/2016

6 Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera tt), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

7 Comma 8 abrogato da art. 54, comma 1, lettera tt), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

8 Comma 12 abrogato da art. 54, comma 1, lettera tt), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

9 Comma 13 abrogato da art. 54, comma 1, lettera tt), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.